

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2884

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

Seduta del 15 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI: — La legge 31 maggio 1964, n. 357, con la quale è stato provveduto ad una più organica regolamentazione dei vari interventi statali intesi a favorire la rinascita delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, ha stabilito al 31 dicembre 1965 il termine di scadenza di talune provvidenze e, in particolare, di quelle concernenti la concessione di contributi dello Stato per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali e l'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e contributi a favore delle imprese e dei cittadini delle zone colpite.

Malgrado gli sforzi compiuti per accelerare al massimo il ritorno ad una situazione di

normalità nella vita economica dei centri interessati, si è constatato che permangono tuttora i motivi che consigliarono a suo tempo la concessione delle anzidette provvidenze.

Si è reso pertanto indispensabile prorogare l'efficacia delle relative disposizioni legislative ed a ciò si è provveduto — con l'urgenza imposta dall'assoluta necessità di evitare ogni soluzione di continuità nell'applicazione dei vari benefici e, segnatamente, delle esenzioni tributarie e contributive — con l'accluso decreto-legge.

Nel disporre tale proroga non si è ritenuto peraltro di stabilire un unico termine di scadenza, bensì di graduare la durata dell'ulte-

riore intervento in relazione al periodo di tempo che, presumibilmente, sarà ancora necessario perché nei vari settori di attività si manifestino concreti segni di ripresa economica e le provvidenze poste in atto dallo Stato raggiungano i risultati voluti.

L'articolo 1 dispone la proroga per altri tre anni, fino al 31 dicembre 1968, dell'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali — prevista fino al 31 dicembre 1965 dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357 — nei comuni maggiormente colpiti dalla catastrofe, cioè Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, e per i contribuenti degli altri comuni e località indicate all'articolo 1 della stessa legge, i quali l'abbiano ottenuta a domanda, in relazione al danno da essi subito.

L'articolo 2 provvede alla proroga fino al 31 dicembre 1968 delle norme della ripetuta legge n. 357 del 1964, sulla concessione di contributi dello Stato ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis e alle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine nella misura necessaria per il conseguimento del pareggio economico dei rispettivi bilanci.

Tale proroga trova in generale la propria giustificazione nell'obiettiva situazione finanziaria e nelle necessità dei predetti enti locali, ma va posta soprattutto in relazione con quella dell'esenzione tributaria di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 1966 l'esenzione dall'obbligo del pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia, stabilita dall'articolo 20 della legge del 1964, a favore dei coltivatori diretti titolari di

aziende residenti nei comuni e nelle località danneggiate.

Circa l'articolo 4 va rilevato anzitutto che esso introduce una nuova formulazione dell'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, allo scopo di sancire in modo inequivocabile ed autonomo — rispetto alle disposizioni legislative vigenti e a quelle di prossima emanazione recanti agevolazioni tributarie a favore delle nuove imprese nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale — che nei territori dei comuni indicati dall'articolo 3 della stessa legge n. 357, le imprese ricostituite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e quelle di nuova costituzione beneficino, per dieci anni dall'inizio della loro attività, dell'esenzione da ogni tributo diretto sul reddito.

Nel contempo, il termine del 30 giugno 1967 entro il quale le nuove imprese avrebbero dovuto iniziare la loro attività ai fini dell'ammissione all'anzidetto beneficio, viene prorogato al 31 dicembre 1969. Il nuovo termine è stato stabilito tenendo conto delle note difficoltà di carattere tecnico che hanno finora impedito e, presumibilmente, impediranno ancora per qualche tempo l'insediamento nei territori in questione di nuove iniziative economico-produttive e la rinascita di quelle esistenti prima della catastrofe del 9 ottobre 1963.

L'articolo 5, infine, indica la prescritta copertura per l'esercizio 1966 della spesa di lire 400 milioni derivante dalla concessione dei contributi dello Stato per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, facendo riferimento ai mezzi finanziari appositamente stanziati nel Cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

ALLEGATO

Decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 dicembre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i termini stabiliti per l'applicazione delle provvidenze di cui agli articoli 8, 20, 26 e 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1968.

ARTICOLO 2.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine, è prorogata fino al 31 dicembre 1968.

ARTICOLO 3.

Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è prorogato fino al 31 dicembre 1966.

ARTICOLO 4.

L'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Nei territori dei Comuni di cui all'articolo 3 della presente legge, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito ».

ARTICOLO 5.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 per l'anno finanziario 1966, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965.

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — LAMI STARNUTI
— DELLE FAVE — PIERACCINI — COLOMBO EMILIO.

Visto, *il Guardasigilli* REALE ORONZO.